



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 4

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI IN ORDINE ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI.

L'anno **2019 duemiladiciannove**, addì **13 tredici** del mese di **marzo**, alle ore **17:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **ELIO MORETTI**, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor **CESARE PEDRANZINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MORETTI ELIO	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
CORNAGGIA DARIA	Consigliere	Presente
DELLA BITTA LUCA	Consigliere	Presente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Assente
MASPES CRISTINA	Consigliere	Presente
PAROLO DANIELA	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RUGGERI ANDREA	Consigliere	Presente
SPADA FRANCO	Consigliere	Presente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente

Presenti n. 10		Assenti n. 1
-----------------------	--	---------------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREVIA relazione del Presidente;

PREMESSO:

- che l'articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ha attribuito al consiglio provinciale la competenza in merito alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni;
- che sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il presidente della Provincia provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni;

RITENUTO di definire gli indirizzi di che trattasi, secondo quanto riportato nel testo allegato;

ACQUISTO il parere favorevole, previsto dall'articolo 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

- presenti n. 10
- astenuti n. 2 (Spada e Cornaggia)
- votanti n. 8
- * favorevoli n. 8
- * contrari n. =

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi generali in ordine alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, nel testo allegato, che si compone di otto articoli ed è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

- presenti n. 10
- astenuti n. =
- votanti n. 10
- * favorevoli n. 10
- * contrari n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di approvare gli indirizzi di cui sopra.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente

INDIRIZZI GENERALI IN ORDINE ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Articolo 1 – Scelta dei rappresentanti

1. I rappresentanti della Provincia devono essere scelti tra i cittadini residenti nella provincia di Sondrio, in conformità alle previsioni degli statuti e dei regolamenti degli enti, aziende e istituzioni presso i quali eserciteranno le funzioni e che non presentino incompatibilità con le norme vigenti in materia.
2. Possono proporre candidature tutti i cittadini singoli o associati residenti in provincia. Non sono ammesse autocandidature.

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle candidature

1. Le proposte di candidature, corredate da specifico curriculum, sono indirizzate al presidente della Provincia.
2. I candidati devono possedere le qualità occorrenti per l'espletamento dell'incarico.
3. L'elenco dei candidati è a disposizione dei cittadini che lo richiedono, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Eventuali osservazioni dei cittadini sui candidati dovranno essere allegate al fascicolo del candidato stesso.

Articolo 3 – Limitazioni

1. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al II grado, nonché il coniuge, del presidente della Provincia e degli amministratori provinciali.
2. I rappresentanti della Provincia non devono essere titolari, soci, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ditte o società esercenti attività di fornitori o subfornitori o comunque connesse ai servizi dell'ente, azienda e istituzione a cui si riferisce la nomina o la designazione. Detta condizione deve sussistere anche per il coniuge, i parenti o gli affini del candidato e del coniuge fino al II grado. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75 dello statuto.

Articolo 4 – Nomina dei rappresentanti

1. Il presidente della Provincia nomina o designa i rappresentanti della Provincia, tenendo conto del criterio di pari opportunità tra uomo e donna, scegliendoli:
con riferimento:
 - alla competenza, cioè alla perizia, alla concreta capacità di svolgere certi compiti;
 - alla professionalità, cioè alla possibilità di svolgere i compiti medesimi con efficienza e abilità;
 - alla disponibilità di tempo a svolgere l'incarico, in relazione agli impegni di cui lo stesso è gravato.I suddetti requisiti dovranno risultare da apposito curriculum da valutarsi con riferimento a titoli, esperienze e attività pregresse e a cariche rivestite al momento della nomina.

Articolo 5 – Decreto di nomina – Procedure

1. Il decreto di nomina o di designazione deve essere comunicato all'interessato, firmato per accettazione, affisso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e inserito nel sito Internet della Provincia, trasmesso agli enti, istituzioni o aziende cui si riferisce e comunicato al consiglio provinciale nella prima seduta utile.

Articolo 6 – Rappresentanza delle minoranze

1. Il presidente della Provincia, nel caso in cui sia prevista nell'ente, azienda o istituzione la rappresentanza delle minoranze, prima di procedere alle nomine o designazioni di cui trattasi, invita i capigruppo consiliari di minoranza a indicare per iscritto il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli. Tale indicazione deve pervenire non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta.
2. In caso di dissenso tra i capigruppo di minoranza o di mancata indicazione dei termini predetti, il presidente della Provincia provvede comunque alle nomine o alle designazioni, autonomamente, nei quindici giorni successivi, fra i nominativi pervenuti.

Articolo 7 – Relazione annuale sull'attività dei rappresentanti

1. I rappresentanti sono tenuti a presentare al presidente della Provincia una relazione annuale sull'attività svolta, entro il termine del 30 aprile successivo all'anno solare di riferimento.
2. Trascorso detto termine senza che l'incaricato abbia presentato la suddetta relazione, il presidente della Provincia assegna un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adempimento di cui al comma precedente.
3. Qualora il rappresentante non provveda ancora nel termine assegnatogli, termine decorrente dalla ricezione della comunicazione all'adempimento con lettera raccomandata A/R, lo stesso decade dall'incarico.
4. Le relazioni dei rappresentanti sono messe a disposizione dei consiglieri provinciali richiedenti.

Articolo 8 – Revoca – Decadenza – Dimissioni

1. I rappresentanti della Provincia sono revocati con provvedimento motivato del presidente della Provincia qualora la loro attività risulti in grave contrasto con i loro doveri o con le linee programmatiche della Provincia stessa nella materia o settore in cui operano i suddetti enti, aziende o istituzioni.
2. I rappresentanti anzidetti decadono dall'incarico loro conferito allorché perdono le qualità o i requisiti per il conferimento dell'incarico stesso. I rappresentanti decadono, altresì, per tre assenze non giustificate alle riunioni dell'ente, azienda o istituzione e per la mancata presentazione della relazione di cui al precedente articolo 7.
3. I rappresentanti della Provincia cessano con il termine del mandato del presidente che li ha nominati, fatte salve eventuali disposizioni legislative o regolamentari degli organismi presso i quali sono stati designati. In ogni caso proseguono nel loro incarico fino a nuova nomina.
4. I rappresentanti della Provincia possono presentare le proprie dimissioni dall'incarico in qualsiasi momento.
5. Le dimissioni producono effetto dalla data della presentazione delle stesse.
6. Il presidente della Provincia, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti, provvede entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi di cui trattasi, alla surroga, nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5.



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio affari generali e istituzionali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 373 /2019 con oggetto: "DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI IN ORDINE ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI. " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 06/03/2019

**IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 4 del 13/03/2019

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI IN ORDINE ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI..

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 29/03/2019

Il Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente